

All' Ufficio del Giudice di Pace di _____

Ricorso in opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81.

Oggetto: ricorso avverso verbale di violazione al CdS n. _____
_____ elevato da _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente in _____ Via _____,
codice fiscale _____;

premesse

che in data _____ l'odierna ricorrente ha ricevuto il verbale di
violazione in oggetto indicato a seguito della presunta inosservanza
dell' articolo 142 comma _____ del CdS " *superava _____ i
limiti massimi di velocità.*" accertata in data _____ alle ore
_____ a carico del conducente dell'autovettura targata _____
sulla _____ nel tratto avente lunghezza km _____ che è stato
percorso in ore _____ e che ha termine al Km _____ direzione
_____, attraverso il sistema di misura della velocità SICVE / SICVE-PM
approvato all'utilizzo dal Min. dei Trasporti con provvedimento n. 3999
del 24/12/2004 e n. 3338 del 31/05/2017;

si oppone e ricorre avverso

l' indicato verbale di violazione che si appalesa illegittimi in fatto ed in

diritto per le motivazioni di seguito a spiegare.

1) OMESSA INDICAZIONE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

SICVe. - TUTOR ed OMESSA PREVENTIVA INFORMAZIONE AGLI UTENTI

DELLA STRADA IN MERITO ALLA LUNGHEZZA TRATTO DI STRADA

SOTTOPOSTO A VERIFICA DELLA VELOCITA'.

Il sistema di rilevamento della velocità denominato comunemente tutor, effettua la misurazione della velocità istantanea rilevata al passaggio del veicolo ovvero la *velocità media dello stesso rilevata in un tratto di strada nella quale due o più differenti postazioni rilevano la velocità di tutti i veicoli in transito.*

Detto rilevamento si ripete nel successivo punto di controllo e così via sino all'ultima postazione.

Il sistema di elaborazione dati finito il tratto in esame, in base alle misurazioni ottenute, realizza la media velocità di percorrenza tenuta dal veicolo **e se la stessa supera i limiti di velocità imposti, dà il via al**

procedimento sanzionatorio.

Vien da se quindi che il sistema TUTOR si componga di più misuratori di velocità messi in serie.

Nel caso che ci occupa, dalla lettura del verbale di violazione, non risulta essere indicata la modalità di rilevazione e funzionamento dell'apparecchiatura, tanto che non è possibile stabilire se la stessa abbia rilevato la velocità istantanea ovvero la velocità media del veicolo indicato nel verbale impugnato.

Sul punto è d'obbligo considerare, che l'utilizzo del sistema SICVe- tutor, **non è ammesso congiuntamente nella duplice forma di accertamento.**

Di talché se si utilizza in modalità istantanea, **risulta imprescindibile**

l'obbligo di fornirne idonea e preventiva comunicazione agli utenti

della strada, i quali devono essere avvisati sul tipo di accertamento che

l'apparecchiatura rileva in osservanza dei principi stabiliti ed indicati

nella L. 689/1981.

Nel **verbale odiernamente impugnato**, come detto, **non vi è traccia alcuna sulla tipologia di utilizzo del sistema TUTOR e quindi l'utilizzo dello stesso contrasta le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 3999 del 24/12/2004 che vieta l'accertamento congiunto delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media.**

Per di più nell'accertamento in modalità media, **è obbligatorio fornire agli utenti della strada informazioni circa la lunghezza del tratto soggetto a controllo elettronico della velocità, proprio per informare l'automobilista cieca la modalità di utilizzo dell'apparecchiatura velox.**

L'utente della strada ha il diritto di conoscere le conseguenze della supposta inosservanza prima che la stessa provochi conseguenze sul piano giuridico economico.

È indubbio infatti che un tratto di strada relativamente breve dà origine a più sanzionamenti rispetto ad un tratto più lungo e questo perché, come nel caso di specie, il tratto di strada lungo appena _____ Km non consente modifiche sostanziali nello stile di guida del trasgressore.

Per il fine conseguito dall'utilizzo del Tutor, che è poi quello di ridurre la incidentalità sulle autostrade per effetto dell'alta velocità, basterebbe che le postazioni fossero tutte messe in serie a verificare l'intero tratto

autostradale e non come accade oggi, segmenti dello stesso.

Ricorrendo all'uso spezzettato e continuato del tutor, si ottengono plurimi accertamenti anche per tratti di strada che non superano i 10 Km di lunghezza e questo appare francamente inaccettabile.

Peraltro la omessa informazione circa la lunghezza del tratto sottoposto al controllo elettronico, come stabilito dalla **Suprema Corte di Cassazione II Sez. Civile nella sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009**, intesa quale omessa informazione agli utenti della strada delle modalità di accertamento, deve essere intesa quale violazione della norma di garanzia posta a garanzia degli automobilisti dalla cui violazione discende la nullità dell'accertamento impugnato e conseguentemente dell'intero procedimento sanzionatorio.

2) RICHIESTA DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE.

L'odierna ricorrente è a richiedere che il giudicante adito voglia ordinare, all'Organo Accertatore, il deposito della documentazione video fotografica relativa alla presunta violazione impugnata.

La omissione in ordine a tale richiesta equivale a nullità del procedimento sanzionatorio per violazione dell'onere probatorio.

3) RICHIESTA DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA DOCUMENTAZIONE CIRCA LA VERIFICA ANNUALE DI FUNZIONALITA' E TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA NELL'ACCERTAMENTO.

Si richiede altresì al giudicante adito di ordinare alla convenuta Amministrazione la produzione della certificazione circa la obbligatoria verifica annuale di funzionalità e taratura della strumentazione utilizzata

nell'accertamento , così come previsto nella Direttiva del Ministero dell'Interno anche detta Direttiva Minniti.

P.Q.M.

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, **previa sospensione del provvedimento**

impugnato, in via principale accogliere il ricorso proposto annullando gli impugnati verbali ivi comprese le sanzioni accessorie previste ordinando la restituzione dei punti patente eventualmente decurtati.

In subordine nella denegata ipotesi di rigetto, chiede il pagamento del minimo edittale previsto per la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 142 comma 8 CdS.

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si richiede l'esibizione del rapporto di servizio in riferimento al giorno di rilevamento della violazione, di tutta la documentazione attestante la verifica di taratura annuale manutenzione dell'apparecchiatura impiegata nella rilevazione, **nonché l'accertamento fotografico riguardante l'odierna**

impugnazione.

Si allega:

- copia verbale di violazione impugnato.

Valore della controversia euro _____

_____ li _____

Il ricorrente
